

Rapporto al messaggio 4106

Della Commissione della legislazione sul messaggio 12 maggio 1993 concernente la modifica dell' art.198 cpv. 2 della LOC

Il messaggio 12 maggio 1993 del Dipartimento delle istituzioni nasce dall' accettazione della iniziativa 22 giugno 1992 dell' on. Gabriele Gendotti da parte del Gran Consiglio, in data 20 aprile 1993.

A sua volta l' iniziativa nasceva da una sentenza del Tribunale amministrativo che, accogliendo il ricorso di Luciano Poli, Municipale di Brissago, forniva pure una interpretazione dell' art. 198 LOC in materia di sospensione dalla carica a titolo cautelativo di un membro del Municipio.

Bisogna pur affermare che la interpretazione che veniva data dal Tribunale non convinceva il legislatore che aveva creato la norma. D' altro canto i lavori parlamentari non fornivano una chiave di interpretazione chiara: pertanto il Tribunale ha operato lui stesso una interpretazione del testo di legge.

La difficoltà di applicazione dell' art. 198 LOC é data dalla doppia condizione prevista oggi dalla interpretazione operata dal Tribunale Amministrativo (oggi l' unica autentica esistente).

Il Consiglio di Stato può dunque sospendere un Municipale in carica qualora si verificano le seguenti condizioni cumulative:

- a) stato di insolvenza (cpv. 2) o procedimento penale per crimini e delitti;
- b) pericolo per gli interessi del Comune, da accertare nel caso concreto, tenendo conto:
 1. delle circostanze concrete dei reati penali;
 2. delle circostanze della insolvenza e delle responsabilità personali del Municipale per tale stato;
 3. di una eventuale elezione alla carica di Municipale di un cittadino malgrado il procedimento penale o lo stato di insolvenza che porterebbe ad applicare nei suoi confronti un metro meno rigoroso nella valutazione del pericolo per gli interessi del Comune.

In queste condizioni il Consiglio di Stato non poteva svolgere una inchiesta approfondita, con gli scarsi mezzi inquisitori di cui dispone (non é infatti una autorità penale). Soprattutto non poteva effettuare questa inchiesta in tempi brevi.

La sospensione infatti é considerata secondo la legge una misura cautelare e non una sanzione, ragione per cui la rapidità di decisione e d' obbligo, a scapito della precisione della inchiesta. Da ciò dunque una difficoltà concreta ad applicare una sospensione anche in casi in cui la stessa é giustificata.

La Commissione dopo discussione ha dunque deciso di accettare il messaggio governativo, e la proposta di modifica dell' art. 198 cpv. 2 LOC, in evasione della iniziativa Gendotti. Il risultato di questa modifica sarà semplicemente un ribaltamento dell' onere della prova tra autorità giudicante e interessato.

Di conseguenza l' esistenza di un procedimento penale per crimini o delitti a carico di un Municipale o di un suo stato di carenza beni o di fallimento potrà legittimamente creare - una sorta di presunzione di pericolo per gli interessi del Comune. Presunzione certo non irrefragabile, per la quale potrà anche essere portata la prova del contrario. Da chi? Da chi ha i mezzi e tutte le informazioni necessarie e sufficienti per poterlo fare, cioè l' interessato medesimo.

Nell' inchiesta amministrativa egli potrà dimostrare l' assenza di colpa per lo stato di insolvenza o dimostrare l' inconsistenza dei fatti penali, magari per una denuncia penale introdotta per semplice desiderio di danneggiare, o provare le particolari circostanze in cui furono commessi. E ciò nel pieno rispetto di essere sentito, previsto dall' art. 198 cpv. 3 LOC.

Si invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere l' annessa modifica di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Verda, relatore

Agustoni C. - Agustoni E. -
Bernasconi Benito - Bizzozero -
Fiori - Lepori Colombo-
Simoneschi-Cortesi.

Disegno di
LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti il messaggio 12 maggio 1993 n. 4106 del Consiglio di Stato e il rapporto 5 novembre 1993 n. 4106 R della Commissione della legislazione:

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 é modificata come segue:

Art. 198 cpv. 2

² La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.